

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con Delibera C.C. N. 40 del 28.11.13

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI pag. 1

Art. 1 - Riferimenti normativi

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Oggetto del regolamento pag. 2

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Criteri generali pag. 3

Art. 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento pag. 4

TITOLO II

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO pag. 5

Art. 7 - Classificazione dei rifiuti

Art. 8 - Rifiuti urbani

Art. 9 - Rifiuti speciali pag. 6

Art. 10 - Rifiuti pericolosi

Art. 11 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

Art. 12 - Attività di competenza del comune pag. 7

Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

Art. 14 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 15 - Disposizioni generali

Art. 16 - Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati pag. 8

Art. 17 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

Art. 19 - Smaltimento e Recupero dei rifiuti

Art. 20 - Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento pag. 9

A) RACCOLTA MONODEDICATA STRADALE

Art. 21 - Tipologia dei rifiuti

Art. 22 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori

B) RACCOLTA PORTA A PORTA pag. 10

Art. 23 - Tipologia dei rifiuti

Art. 24 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

Art. 25 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta pag. 11

Art. 26 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione umida pag. 12

Art. 27 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione secca

Art. 28 - Conferimento e raccolta porta a porta della plastica	pag. 13
Art. 29 - Conferimento e raccolta porta a porta di carta e cartone	

C) ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 30- Servizi di raccolta domiciliare

Art. 31 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	pag. 14
Art. 32 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti	
Art. 33 - Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini	
Art. 34 – Raccolta domiciliare degli ingombranti	pag. 15
Art. 35 - Trasporto	
Art. 36 - Attività vietate	
Art. 37- Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti	pag. 16
Art. 38 - Smaltimento finale	

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 - Disposizioni e riferimenti	
Art. 40 – Raccolta e spazzamento	
Art. 41 – Modalità di espletamento del servizio di spazzamento	
Art. 42 – Cestini stradali	pag. 17
Art. 43 – Pulizia delle caditoie stradali	
Art. 44 – Carico e scarico di merci e materiali	
Art. 45 – Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri	
Art. 46 – Manifestazioni pubbliche	pag. 18
Art. 47 – Obbligo di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	
Art. 48 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	
Art. 49 – Pulizia di aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	
Art. 50 – Pulizia dei mercati	
Art. 51 – Cave e cantieri	
Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	pag. 19
Art. 53 – Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni	

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 54 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali urbani	
Art. 55 – Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani	pag. 20
Art. 56 – Obbligo dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani	pag. 21
Art. 57 – Esclusione dall'assimilazione	
Art. 58 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati	

Art. 59 – Criteri qualitativi per l'assimilazione	pag. 22
Art. 60 – Criteri quantitativi per l'assimilazione	

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRA ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 61 – Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani	
Art. 62 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni	

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI	pag. 23
---	----------------

Art. 63 – Veicoli a motore, rimorchi e simili	
Art. 64 – Rifiuti speciali	

Art. 65 – Rifiuti da attività di demolizione e costruzione	pag. 24
--	---------

CAPO VI

GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Art. 66 – Obiettivi della raccolta differenziata	
Art. 67 – Modalità e frequenza dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata	
Art. 68 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde	pag. 25
Art. 69 – Servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi	

TITOLO IV - ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Art. 70 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti	
Art. 71 - Uso di materiale in carta riciclata	pag. 26

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 - Divieti	
Art. 73 - Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati	pag. 27
Art. 74 – Criteri per le agevolazioni e la riduzione della tassa	
Art. 75 - Ordinanze con tingibili e urgenti	
Art. 76– Divieto di abbandono	
Art. 77 – Bonifiche	pag. 28
Art. 78 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	
Art. 79 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili	
Art. 80 – Controlli	
Art. 81 - Accertamenti	
Art. 82 – Sanzioni	pag. 29
Art. 83 – Validità del regolamento	pag. 31

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento, che disciplina la gestione dei rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico-sanitario, è emanato in attuazione dell'art. 198 co. 2 del D.Lgs 152/2006 ("Codice dell'Ambiente") successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Principi generali

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e dei siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
2. A tal scopo il Comune Provvede a:
 - a. regolamentare tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani assimilati;
 - b. promuovere iniziative tendenti a limitare la produzione di rifiuti a favorire il loro riutilizzo;
 - c. organizzare la raccolta dei rifiuti soggetti a privativa attraverso il sistema della differenziazione a partire dalle case e dalle altre fonti di produzione, al fine di poterli indirizzare a differenti sistemi di riutilizzo o di smaltimento;
 - d. incentivare la raccolta, il recupero e lo smaltimento differenziato dei rifiuti non soggetti a privativa comunale;
 - e. adottare ogni altra opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di altri soggetti pubblici e privati qualificati;
 - f. dotarsi di appropriati strumenti conoscitivi quali-quantitativi, utili all'ottimale gestione dei rifiuti prodotti.
3. Al fine di dare seguito agli impegni programmatici generali, il Comune si attiva per favorire:
 - g. la diffusione della cultura della raccolta differenziata come azione di tutela ambientale;

- h. la comunicazione sul sito istituzionale dei dati che riguardano i costi del servizio di raccolta rifiuti e quello degli impianti di smaltimento;
- i. la formazione di reti di associazioni o di cittadinanza civica con le quali incontrarsi per iniziative ecologiche;
- j. la formazione della figura della “guardia civica ecologica”;
- k. la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino – utente;
- l. l’incentivazione e l’agevolazione degli interventi atti a limitare la formazione dei rifiuti. In particolare il regolamento per l’applicazione della tassa potrà prevedere speciali agevolazioni o incentivi per attività o azioni che adottino misure idonee a ridurre la formazione dei rifiuti secondo quanto specificato nel regolamento stesso;
- m. attività sistematiche di educazione e formazione della popolazione e delle utenze non domestiche per incentivare la sensibilizzazione ambientale attraverso convegni, campagne sistematiche di comunicazione, corsi e concorsi;
- n. attivazione di una eco card per la gestione delle premialità e per il pagamento dei servizi aggiuntivi da svolgere in convenzione.

Art. 3 - Oggetto del regolamento

1. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento, di smaltimento, di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente regolamento.
2. In particolare vengono stabilite:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani che presentano caratteristiche di pericolosità e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all. articolo 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

- a) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o al trasportatore debitamente autorizzato;
- c) frazione umida: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, proveniente da mense e cucine destinato alla raccolta differenziata;
- d) frazione secca (indifferenziato): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato;
- e) scarti vegetali: rifiuto organico biodegradabile proveniente dalla lavorazione dei giardini;
- f) beni durevoli: i rifiuti costituiti da beni di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina prevista dal d. lgs. 152/06
- g) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- h) servizio di raccolta: la raccolta effettuata dal Gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, a domicilio dell'utente, in modo ripetitivo, su chiamata o di tipo personalizzato, tramite contenitori o sacchi a perdere posti su suolo pubblico o, a seguito di apposita convenzione con il Gestore, all'interno di luoghi privati;
- i) servizio integrativo: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio e/o lo smaltimento/recupero dei rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- l) raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione;
- m) raccolta differenziata: il raggruppamento dei rifiuti, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia, sia al momento della raccolta sia anche al momento del trattamento;
- n) Contratto di Servizio: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore;
- i) Gestore: il soggetto che, in base alle forme di cui al d.l. 267/2000 al d. lgs. 152/2006, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani nonché il soggetto che, su incarico del Comune, effettua una o più operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali;
- o) Confine stradale: Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
- p) Area pubblica e di uso pubblico: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico; Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempio le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- q) Area privata di uso pubblico: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.
- r) grande utenza: Utenza con superficie di grandi dimensioni presso cui viene attivata la raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati.

Art. 5 - Criteri generali

1. La gestione dei rifiuti è organizzata attraverso l'attivazione di un sistema integrato di smaltimento e di recupero, articolato su base territoriale.

2. Essa è finalizzata a:

- a. limitare la produzione di rifiuti, anche attraverso la promozione di un diverso atteggiamento critico del consumatore nei confronti dei prodotti "usa e getta";
- b. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- c. separare le frazioni pericolose ed inquinanti minimizzando l'impatto ambientale dei processi di trattamento successivi;
- d. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- e. favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale;
- f. realizzare idonei strumenti che ottimizzino la raccolta e la gestione dei rifiuti.

3. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti è realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
- j) della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
- k) delle interazioni col sistema integrato di gestione dei rifiuti imballaggio gestito dal CONAI;
- l) delle strutture di riciclo e di sensibilizzazione ambientale.

Art. 6 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti, le sostanze ed i materiali elencati all'articolo 185 e di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- ai rifiuti radioattivi;

- ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- alle carogne, ossia ai corpi di animali morti in decomposizione, ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazioni provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- ai minerali esplosivi in disuso;
- alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e medicinali, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

TITOLO II

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

COMPETENZE INERENTI AL LORO SMALTIMENTO

Art. 7 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Art. 8 - Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani interni:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come meglio descritti ed identificati al successivo articolo 11;

2. Sono rifiuti urbani esterni:

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggetta ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché agli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 9 - Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono:

- a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole non esclusi dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera C del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Art. 10 - Rifiuti pericolosi

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D parte IV del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 152.

2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

3. I costi dell'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.

4. In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni, di cui all'art. 188, 2° comma del decreto Legislativo 152/2006 - approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani

1. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 265, comma 1, del medesimo decreto, i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono disciplinati dal presente regolamento.

2. Ai fini della raccolta, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi conferiti in modo differenziato al normale servizio pubblico.

3. Per i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione si rimanda ai successivi articoli 59 e 60.

Art. 12 - Attività di competenza del comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:

- tutti i rifiuti urbani disciplinati dall'art. 8 del presente Regolamento;
- i rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'art. 11 del presente regolamento;

2. Il Comune attraverso la stipula del Contratto di Servizio con il Gestore definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.

Art. 14 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico, a seguito di apposita convenzione.

TITOLO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

Art. 15 - Disposizioni generali

1. I rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al normale servizio pubblico di raccolta nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona, con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando per i rifiuti indifferenziati e per i residui alimentari sacchi adeguati di provata resistenza ed accuratamente chiusi.

2. È fatto obbligo conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nella Convenzione con il Gestore del servizio e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:

- Le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e con modalità prescritti di norma con apposito calendario;
- I rifiuti debbono essere esposti su area pubblica nei pressi dell'abitazione o del luogo di produzione collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto;
- Gli imballaggi devono essere ridotti di volume.

3. Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità o per altri impedimenti non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

4. Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica ed il decoro urbano, il conduttore, amministratore o proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tale aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.

5. I titolari di concessione di suolo pubblico o di area di uso pubblico hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al normale servizio di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché mantenere in perfette condizioni di decoro e pulizia le medesime aree indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.

Art. 16 - Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e raccolta degli stessi fino all'accumulo in apposito mezzo.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati viene effettuata, in modo diversificato, con modalità, tempi e contenitori diversi secondo la frazione di rifiuto e dell'utenza interessata.

3. Il calendario della raccolta viene annualmente definito dal Gestore sulla base dei criteri stabiliti in Convenzione previa idonea comunicazione a tutte le utenze.

Art. 17 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta è articolato in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:

- a. servizi di raccolta PORTA A PORTA
- b. servizi di raccolta tramite CONTENITORI MONODEDICATI
- c. servizi di raccolta presso le GRANDI UTENZE
- d. servizi di raccolta DOMICILIARE SU CHIAMATA
- e. altri servizi specifici

2. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli III e IV.

Art. 18 - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione o stoccaggio al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Art. 19 - Smaltimento e Recupero dei rifiuti

1. Lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, così come definiti all'articolo 8) devono essere effettuati secondo i dettami del D.Lgs. 152/2006 conformandosi soprattutto a quanto stabilito dagli articoli 181 e 182 del D.Lgs. stesso.

2. Lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo e di recupero

Art. 20 - Organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e assimilati interni viene svolto nell'ambito del territorio comunale come previsto nella convenzione con il gestore nella quale viene stabilita la frequenza e la modalità della raccolta per le diverse zone del territorio comunale, che saranno adeguatamente comunicate all'utenza.

Sono previsti differenti modelli di raccolta:

- A) raccolta monodedicata stradale,
- B) raccolta porta a porta,
- C) altri servizi di raccolta

A) RACCOLTA MONODEDICATA STRADALE

Art. 21 - Tipologia dei rifiuti

1. Il servizio tramite raccoglitori stradali monodedicati è attivo per i seguenti rifiuti: pile, farmaci, oli vegetali, indumenti usati.

2. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento cassonetti e dei contenitori monodedicati destinati alla raccolta di pile, oli vegetali ed abiti usati sono disposti dall'ufficio tecnico competente, sentito il parere del Comandante dei VV.UU.

3. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze d'arredo urbano e d'impatto ambientale, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, predisponendo un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svuotamento.

4. I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie e devono essere realizzati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da contenere eventuali colaticci e liquidi che possono fuoriuscire. In particolare, ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore, fornito dal Gestore del Servizio e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

Art. 22 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori

1. I contenitori hanno forma e colore diversi o per ogni frazione di rifiuto oggetto della raccolta e sono contraddistinti dalla scritta che indichi la frazione da conferire.

2. I contenitori stradali devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con angoli interni arrotondati, realizzati in forma tale da non permettere fuoriuscite accidentali del contenuto;
- b) essere facilmente accessibile ed utilizzabili da tutti gli utenti;

- c) avere dispositivi di apertura e di areazione tali da assicurare un'efficace difesa contro muffe e insetti ed un agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni;
- d) ove necessario, essere predisposti per il caricamento automatico e muniti di segnalazione catarifrangente; se mobili, dotati di idoneo impianto frenante.

3. Il soggetto gestore in convenzione per il servizio di raccolta di uno o più rifiuti deve provvedere ad assicurare la pulizia dei contenitori stradali attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfestazioni, con una frequenza stabilita da apposito capitolato d'appalto e comunque ogni volta che il Comune ne faccia richiesta per motivi di salute pubblica e ambientale.

B) RACCOLTA PORTA A PORTA

Art. 23 - Tipologia dei rifiuti

Con Delibera di giunta Comunale n. 127 del 15/05/2012 è stata approvata la differenziazione della raccolta dei rifiuti, con il sistema del porta a porta su tutto il territorio comunale, attraverso la separazione del vetro e dell'alluminio.

Pertanto, il servizio di raccolta porta a porta è attivo per i seguenti rifiuti: frazione umida e scarti vegetali, frazione secca non riciclabile, plastica, lattine e vetro.

Art. 24 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Per il servizio di raccolta porta a porta il colore dei contenitori da usare dovrà essere:

- frazione umida - colore marrone;
- frazione secca non riciclabile - colore viola;
- plastica - colore giallo;
- carta - colore bianco;
- vetro – colore azzurro;
- lattine – colore grigio;
- scarti vegetali del giardino – sacco di iuta/compostiera.

2. Alle utenze sono assegnati contenitori da 10lt e da 25lt per ogni nucleo familiare e da 240lt per le attività (la capacità e il numero dei contenitori sono rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare);

3. I contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta,. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta.

4. I contenitori delle grandi utenze da lt. 240 fino a lt. 1000 devono essere custoditi in area privata e trasportati nell'area di raccolta la sera prima. La pulizia dei contenitori è a carico delle utenze che ne rispondono per il corretto utilizzo evitando l'accessibilità degli stessi ad utenze esterne.

5. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, secondo le caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:

- a) imballate in sacchi a perdere;
- b) prive di imballo;
- c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti;

6. Per ciò che concerne i sacchi a perdere o i contenitori di cui alla lettera c) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:

- devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per i relativi contenitori ad eccezione della frazione secca che può essere di qualsiasi colore;
- devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.
- I sacchi per la frazione umida non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica ma, oltre a quelle di resistenza e semitrasparenza richieste per tutte le frazioni di rifiuto, esclusivamente a quella di biodegradabilità anche per i contenitori da 240 lt. (Potranno essere effettuate su disposizioni del Comune prove sperimentali per sacchetti di altro materiale).

7. Il servizio di distribuzione delle buste in convenzione con il Gestore può essere effettuato anche attraverso pagamento (bollettino o eco card) per quantità superiori a quelle distribuite gratuitamente dal Gestore.

Art. 25 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme.

2. I sacchi ed i contenitori devono essere esposti in orario compreso tra le ore 19 e le ore 24 di ogni giorno (dal 1° giugno al 31 settembre l'orario di deposito è dalle ore 21 alle ore 24 del giorno successivo); il deposito è vietato nei giorni prefestivi ed il sabato in genere;

- a) E' fatto espresso divieto di abbandonarli od esporli nei giorni precedenti la raccolta;
- b) I contenitori devono essere ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto, entro la giornata; è inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti eventualmente non ritirati dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte, dell'esposizione tardiva o di qualsiasi altra causa anche non dipendente da volontà o colpa dell'utente;
- c) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale nonché ogni disturbo alla popolazione;
- d) è fatto divieto di:

- introdurre nel secco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
- introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiutati liquidi od eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
- lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
- riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
- conferire sacchi aperti o chiusi male;
- esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.

3. In caso di frazioni che verrà ritenuto opportuno raccogliere con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti e che arrechino danni agli addetti alla raccolta, e in genere alla popolazione ed all'ambiente.

4. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione programmati con regolarità, controlli casuali o su segnalazione degli addetti alla raccolta.

Art. 26 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione umida

1. Nella frazione umida biodegradabile devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

- scarti e avanzi di cibo sia cotti che crudi;
- modeste quantità di foglie, fiori o erba;
- fondi di tè, caffè, tisane e infusi
- carta assorbente da cucina e tovaglioli e fazzoletti di carta.

È vietato mettere nella frazione umida:

- cibi caldi e liquidi;
- gusci di cozze e vongole;
- farmaci;
- lettiere per animali;
- pannolini e assorbenti;

2. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.

3. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere e contenitori dedicati mono o pluriutenza secondo le modalità di seguito esposte (sia per utenze domestiche che per utenze produttive):

Art. 27 - Conferimento e raccolta porta a porta della frazione secca

1. La frazione secca è da intendersi come residuale della raccolta differenziata; non devono essere raccolti rifiuti oggetto di altre raccolte specifiche, in particolare gli scarti di cibo o i rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere collocati in sacchi di polietilene opportunamente chiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione di materiale ed inseriti all'interno del contenitore viola.

Nella frazione secca devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

- lettiere per animali;
- piatti, bicchieri e posate in plastica se sporchi e/o privi del simbolo di riciclo;
- carta sporca;
- pannolini e assorbenti;
- cd, dvd e audiocassette e loro custodie:

Art. 28 - Conferimento e raccolta porta a porta della plastica

Nella frazione "plastica" devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

- bottiglie, contenitori e flaconi in plastica vuoti;
- vasetti e vaschette in plastica e in polistirolo per alimenti puliti;
- cellophane;
- piatti, bicchieri e posate in plastica se puliti e provvisti di simbolo di riciclo;

Tali materiali devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e non devono contenere residui di cibi o bevande.

E' vietato mettere nella plastica:

- i materiali sopra elencati qualora siano sporchi di cibo (in tal caso sciacquare brevemente);
- giocattoli in plastica;
- vasi e sottovasi per piante;
- ciotole, scolapasta e oggetti per la casa in genere;
- grandi imballaggi in polistirolo;
- custodie per cd, dvd e audiocassette;

Art. 29 - Conferimento e raccolta porta a porta di carta e cartone

1. Nella frazione "carta e cartone" devono essere raccolti, a titolo esemplificativo:

- libri, giornali e riviste;
- quaderni e fogli di carta e cartoncino;
- scatole e imballi di carta e cartone;
- buste e biglietti;
- sacchetti di carta;

2. E' vietato mettere nella frazione "carta e cartone":

- carta plastificata o accoppiata con altri materiali;
- carta oleata;
- carta e cartone eccessivamente sporchi;

3. I materiali (soprattutto gli imballi di carta e cartone) devono essere schiacciati per essere ridotti di volume e collocati:

- nell'apposito contenitore bianco;
- in sacchi di carta;
- in scatole di cartone (di ridotte dimensioni);
- legati in pacchi.

C) ALTRI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 30- Servizi di raccolta domiciliare

1. I servizi di raccolta domiciliare su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità; a titolo esemplificativo, tra i rifiuti per i quali viene attivato il suddetto servizio, sono compresi: materassi, divano, mobili, elettrodomestici, ecc..

2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata, previa prenotazione e secondo le modalità stabilite dal Gestore del servizio. In ogni caso, i rifiuti dovranno essere ordinatamente accumulati a bordo strada davanti al proprio numero civico nel giorno e nell'orario indicato dal Gestore.

Art. 31 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

I detentori, a far tempo dall'emanazione di apposite ordinanze del Sindaco con la specifica delle relative modalità di conferimento, hanno l'obbligo di conferire separatamente i seguenti materiali distinti per tipi:

- frazione umida e secca dei rifiuti solidi urbani,
- carta e cartone,
- vetro e lattine,
- contenitori in plastica,
- materiale in plastica da imballo,
- rottami metallici,
- beni durevoli, quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computers, lavatrici, condizionatori d'aria e simili,
- legnami e manufatti in legno,
- potature.

Art. 32 - Conferimento e raccolta dei rifiuti indistinti

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata mediante appositi contenitori.

Art. 33 - Conferimento dei rifiuti urbani derivanti da giardini

1. Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali attraverso l'uso delle compostiere. I relativi contenitori devono essere richiesti agli uffici del gestore del servizio che provvederà in relazione alla capacità di produrre il rifiuto organico. L'utilizzo dei compostori, ai fini della applicazione della tariffa, è equiparato alla raccolta differenziata della frazione umida.

2. Oltre all'utilizzo delle compostiere, i residui di potatura e gli sfalci di giardini, di orti e aree piantumate costituenti pertinenze di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani, possono essere conferiti con le seguenti modalità:

a) Per quantitativi modesti il servizio di raccolta viene effettuato a titolo gratuito, previo appuntamento da concordare via telefonica con il gestore, direttamente all'indirizzo del produttore.

b) Per grandi quantitativi, l'utente dovrà provvedere alla raccolta, trasporto e smaltimento a proprio carico avvalendosi di imprese abilitate o, sempre a proprio carico, avvalendosi del Gestore attraverso apposita convenzione.

3. I quantitativi modesti dei rifiuti organici derivanti da giardini dovranno essere conferiti all'interno di sacchi di juta.

4. Le potature dovranno essere conferite raccolte in un numero massimo di 10 fascine da kg 8, ben legate e posizionate in modo da non ostacolare le operazioni di raccolta.

Art. 34 – Raccolta domiciliare degli ingombranti

1. I rifiuti urbani ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo le seguenti modalità:

- a) I rifiuti ingombranti vanno conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata;
- b) Il Gestore, informato dall'utente del tipo di rifiuto e del quantitativo da ritirare, deve concordare con l'utente il ritiro;
- c) I materiali ingombranti dovranno essere posizionati al piano terreno in prossimità dell'ingresso, nel giorno e orario programmato con il Gestore, che provvederà a ritirarli gratuitamente;
- d) L'utente è tenuto a disporre i beni obsoleti oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in modo da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli;
- e) E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

Art. 35 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ai sensi della normativa vigente le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 2 del presente regolamento.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico quale accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

Art. 36 - Attività vietate

1. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

2. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiari.

3. E' vietato immettere nei contenitori per i rifiuti urbani rifiuti diversi da quelli per i quali siano eventualmente destinati, rifiuti speciali non assimilati, quelli pericolosi e quelli per i quali il Servizio abbia attivato apposita raccolta differenziata.

4. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.

5. E' vietata la cernita dei rifiuti nei cassonetti e negli altri contenitori di rifiuti posti in opera dal Servizio.

6. E' vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

7. E' vietata l'introduzione di rifiuti nei pozzetti e nelle caditoie stradali.

8. E' vietato danneggiare, eseguire scritte o affiggere manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dal servizio per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini gettacarte, contenitori per la raccolta differenziata).

Art. 37- Modalità di pesatura dei rifiuti raccolti

1. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
2. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del Servizio.

Art. 38 - Smaltimento finale

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferito all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene presso gli impianti smaltimento in esercizio debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi generali e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.

CAPO II NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 39 - Disposizioni e riferimenti

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza già presenti sulle strade od aree pubbliche o aree a strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili;
2. Sono comunque rifiuti urbani esterni i rifiuti derivanti dallo spezzamento delle strade.

Art. 40 – Raccolta e spazzamento

1. Le aree interessate ai servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni sono:
 - a) strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi;
 - b) altre strade, anche private, soggette a pubblico transito in via permanente e senza limitazioni di sorta;
 - c) aree pedonali a verde pubblico e/o aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi, gli spazi verdi, le aiuole spartitraffico etc.
2. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spezzamento le aree in concessione o in uso temporaneo, tali servizi saranno a carico dei concessionari.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta, spezzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuate entro il territorio comunale, tali servizi sono a carico degli enti competenti.

Art. 41 – Modalità di espletamento del servizio di spazzamento

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da rifiuti, fogliame, polvere e simili, garantendo il decoro delle stesse.

2. La pulizia viene effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati secondo le frequenze stabilite nella convenzione con il Gestore. Al fine di agevolare la pulizia delle strade, il gestore potrà predisporre un calendario e chiedere l'interdizione temporanea al traffico nei giorni prestabiliti.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono:
 - usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali;
 - provvedere alla pulizia delle griglie, delle caditoie e dei pozzetti stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

Art. 42 – Cestini stradali

1. Nelle piazze e nelle principali aree pubbliche sono collocati i cestini stradali per la raccolta dei piccoli rifiuti (carte e prodotti similari).
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale in concomitanza con le operazioni di spazzamento stradale o quando ritenuto necessario.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti domestici ed assimilati e quelli ingombranti.

Art. 43 – Pulizia delle caditoie stradali

1. Il Servizio assicura la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma annuale, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art. 44 – Carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di regolamento.

Art. 45 – Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Lo spezzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione o polveri effettuando all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.
3. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art. 46 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Servizio il programma delle iniziative, indicando le aree che si intende effettivamente impegnare o utilizzare e a provvedere direttamente o attraverso una convenzione alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 47 – Obbligo di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.
2. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione ed all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

Art. 48 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata anche provvedendo a fornire le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

Art. 49 – Pulizia di aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree in oggetto devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite ad uso ultimato a cura degli occupanti.
2. Gli occupanti sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

Art. 50 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo sia provenienti dalla propria attività sia conseguenti all'attività stessa, conferendo i rifiuti con le modalità prescritte dalla gestione del servizio.
2. Per i rifiuti prodotti dai mercati potrà essere istituito apposito servizio di raccolta differenziata, con particolare attenzione alla differenziazione della frazione umida dalla frazione secca; gli occupanti i posti di vendita dovranno adeguarsi alle modalità di conferimento dettate dal nuovo servizio.

Art. 51 – Cave e cantieri

1. I proprietari o gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spezzamento, previo inaffiamento, dei tratti stradali delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Art. 52 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. Le aree e locali d'uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintati non devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e in ogni caso condotti nel rispetto delle norme del presente regolamento.

2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

3. I proprietari, gli amministratori, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura.

A tale scopo, essi devono provvederli, ove necessario, di recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

4. In caso di scarico abusivo di rifiuti su detti terreni anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità degli stessi sarà obbligato con ordinanza, previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 53 – Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

1. le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni;

2. le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive di rifiuti.

CAPO III

NORME RELATIVE ALLA ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 54 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali urbani

1. Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi (rif. All. della Parte IV del D. Lgs. 152/2006) che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali provenienti da locali e luoghi adibiti a :

- attività agricole e agro industriali;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività di servizio;
- uffici amministrativi e tecnici, pubblici e privati, magazzini, reparti di spedizione,
- locali accessori e mense;
- istituti scolastici, palestre;
- biblioteche, cinema , teatri, auditorium e simili.

In ogni caso, la gestione di tali rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento) non deve comportare pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

2. L'assimilazione è comunque soggetta alla verifica di compatibilità secondo quanto previsto dalla normativa vi e dal presente regolamento da parte degli uffici competenti e/o dal Gestore.

3. L'Amministrazione Comunale potrà procedere all'effettuazione di controlli per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti speciali. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati relativa a determinati utenti comporti criteri diversi da quelli stabiliti, queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e per i relativi utenti comporteranno tariffe proporzionali agli oneri che ne deriveranno.

Art. 55 – Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani

1. In attesa della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, previsti all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs 152/06, sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività come individuate al precedente art. 56 e di seguito riportate:
 - imballaggi primari e secondari, come definiti dall'art. 218 del D.Lgs 152/06 (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segature;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè potabile;
 - ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e semipelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/62;
 - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere,
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, se non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sansa esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per informatica.

Art. 56 – Obbligo dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Le utenze produttrici di rifiuti assimilati agli urbani sono obbligate a osservare le norme contenute nel presente regolamento, differenziando scrupolosamente i rifiuti in base alle disposizioni vigenti e usando a tal fine diversi contenitori in rapporto alla tipologia di rifiuto conferito.
2. L'utente è tenuto a informare gli Uffici Comunali o il Gestore, di eventuale uso improprio da parte di altri utenti non autorizzati e, se trattasi di contenitori non di sua proprietà, di comunicare eventuale danno o furto degli stessi. Sarà onere dell'utente provvedere al lavaggio e alle ulteriori pulizie dei contenitori per evitare il crearsi di odori sgradevoli e inconvenienti igienici.
3. Le modalità di raccolta e le frequenze, salvo alcune variazioni indicate nei successivi articoli, saranno di norma uguali a quelle previste per le utenze domestiche.
4. Il Gestore può disporre che il servizio di raccolta dei rifiuti dei grandi produttori (anche solo per alcune frazioni di rifiuto) venga separato dal servizio di raccolta effettuato per le altre utenze.
5. Il Gestore, al di fuori delle modalità di espletamento della raccolta rifiuti concordate con l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati potrà effettuare eventuali servizi aggiuntivi a pagamento mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 57 – Esclusione dall'assimilazione

1. Sono esclusi dai criteri di assimilazione i rifiuti e i materiali elencati all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 nonché quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune quali, ad esempio, materiali:

- non aventi consistenza solida;
- che sottoposti a compattazione presentino eccessive quantità di percolati;
- fortemente maleodoranti;
- eccessivamente polverulenti;
- incompatibili per il trasporto sugli ordinari mezzi di raccolta.

Possono essere esclusi dall'assimilazione i rifiuti che siano scarti connessi alla produzione/attività principale di una determinata azienda e possano dalla stessa essere avviati correttamente a recupero/trattamento secondo modalità che non sono attivate dal Comune. Inoltre sono esclusi dall'assimilazione i residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, la cui produzione giornaliera (calcolando 360 giorni per anno) sia in quantità superiore a Kg 50 o metri cubi 0,5.

Art. 58 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere tali materiali separati dai rifiuti urbani e assimilati.

Gli oneri relativi a raccolta, trasporto e smaltimento di tali rifiuti sono a carico dei relativi produttori, che hanno l'obbligo di incaricare imprese autorizzate affinché sia assicurata la protezione della salute e dell'ambiente.

2. Qualora i rifiuti speciali non assimilati possono essere gestiti anche dal Gestore in virtù di specifiche autorizzazioni, i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il Gestore per usufruire di particolari servizi di raccolta, trasporto e smaltimento.

3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo di cui all'art.183 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006 sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la periodicità dell'asportazione; inoltre devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti. Il deposito temporaneo di tali materiali dovrà essere separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione a eventuali trattamenti o interventi preventivi. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati e pericolosi deve essere eseguito in appositi contenitori e attrezzature.

E' tassativamente vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori/sacchi o direttamente nei punti di raccolta su suolo pubblico destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 59 – Criteri qualitativi per l'assimilazione

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza creare ostacoli organizzativi e funzionali, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;
- devono avere compatibilità tecnologica e autorizzativi con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune e il Gestore del servizio;
- non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste da Contratto di Servizio.

Art. 60 – Criteri quantitativi per l'assimilazione

1. Si classificano come assimilati agli urbani per quantità i rifiuti che abbiano una produzione annua uguale o inferiore ai coefficienti di produttività Kd così come previsti dell'all. 1 del D.P.R. 158/99 e s.mi.i., deliberati annualmente dall'Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica, applicati alle superfici soggette alla parte variabile del corrispettivo stesso ma limitatamente ai locali e/o aree operative adibite a ciclo produttivo e specificatamente ai rifiuti derivanti dalla produzione di beni.

2. Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui all'articolo precedente, risultano prodotti in misura e quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre la gestione di tali rifiuti deve essere compatibile anche per gli aspetti organizzativi e per quelli economico-finanziari, oltre che per il contratto di servizio stipulato con l'ente Gestore e per il piano finanziario (o analogo strumento) approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono sempre classificati come assimilati agli urbani per quantità, tutti i rifiuti identificati al precedente articolo e provenienti da attività agricole e agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizi che si svolgono su piccole superfici e soggette al corrispettivo.

4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della qualità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta

CAPO IV

RIFIUTI SANITARI, RIFIUTI DA ESUMAZIONE E DA ESTUMAZIONE, RIFIUTI DERIVANTI DA ALTRA ATTIVITA' CIMITERIALI

Art. 61 – Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani

1. I rifiuti sanitari sono gestiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15/07/2003, n. 254 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31.07.2002 n. 179.

Art. 62 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Rifiuti provenienti da attività cimiteriale ordinaria

I rifiuti provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati negli appositi contenitori sistemati all'interno del cimitero; in particolare rientrano tra essi i fiori secchi, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse, oltre ai rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde.

L'organizzazione della struttura cimiteriale e lo svolgimento delle relative attività devono favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti e garantire la separazione delle frazioni

recuperabili, che devono essere conferite al servizio pubblico in modo differenziato secondo le modalità previste per la zona.

Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti nella gestione dei residui vegetali, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, i materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviate all'autocompostaggio per la utilizzazione del compost nell'ambito cimiteriale. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.

2. Rifiuti da esumazione ed estumulazione

In attuazione del D.M. 26 giugno 2000 n° 219 i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" ;

All'interno del cimitero è individuata un' apposita area confinata destinata al deposito temporaneo dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni che andranno adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi flessibili di cui al comma 2.

Nelle aree di cui al comma precedente deve essere posizionato anche un contenitore per il recupero di resti metallici di casse;

Assi, resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili.

3. Rifiuti provenienti da altre cimiteriali

I rifiuti costituiti da terre da scavo e simili, derivanti da altre attività cimiteriali, vanno in via prioritaria riutilizzati nell'ambito della stessa struttura cimiteriale, oppure avviati al recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati, secondo le disposizioni che regolano tale tipologia di materiali.

I materiali lapidei, gli inerti provenienti da edilizia cimiteriale, murature e similari devono essere preferibilmente riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

CAPO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Art. 63 – Veicoli a motore, rimorchi e simili

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di materiali.

2. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Art. 64 – Rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati agli urbani dal presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. Il Gestore del servizio potrà assicurare con la sua organizzazione a richiesta, tramite la sottoscrizione di apposita convenzione, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come definiti dall'art. 184, 3° comma del D.Lgs 152/2006 e dal comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento.

3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 65 – Rifiuti da attività di demolizione e costruzione

1. Sono considerati rifiuti speciali non pericolosi:

- i materiali provenienti da demolizioni;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- i vetri di tutti i tipi;
- le rocce e materiali litoidei da costruzione.

2. Questi rifiuti devono essere avviati ad idonei impianti di recupero, autorizzati secondo le modalità ed i limiti previsti dal punto 7 dell'Allegato I al D.M. 05/02/1998..

3. Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori al competente ufficio, deve indicare il nominativo della ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti o al loro recupero.

CAPO VI GESTIONE DEI RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Art. 66 – Obiettivi della raccolta differenziata

- 1)** Obiettivo primario della raccolta differenziata , per le tipologie di rifiuti urbani sotto elencate, è la riduzione dei quantitativi da destinare allo smaltimento definitivo.
- 2)** I rifiuti urbani per i quali è istituito uno specifico servizio di raccolta differenziata sono:
 - a) Carta e cartone,
 - b) Imballaggi primari (in vetro, alluminio, plastica, ecc.) e rifiuti di imballaggio,
 - c) Frazione organica umida (FORSU.)
 - d) Potature e sfalci,
 - e) Legno e ingombranti,
 - f) Indumenti usati,
 - g) Prodotti relativi ai contenitori etichettati “ T e/o F” (vernici, solventi,pesticidi, inchiostri, adesivi,sigillanti, bombolette spray),
 - h) Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati,
 - i) Pile e batterie esauste,
 - j) Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse (RAEE),
 - k) Olii minerali ed olii vegetali,
 - l) Rifiuti inerenti prodotti in ambito domestico ed in modeste quantità .
- 3)** Contribuiscono alla definizione quantitativa di tali obiettivi le tipologie di rifiuti urbani di cui al comma 2) del presente articolo.

Art. 67 – Modalità e frequenza dello svolgimento dei servizi di raccolta differenziata

- 1)** L'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani è definita dal **Contratto di Servizio**. Nello stesso sono indicate:
 - a) la tipologia dei rifiuti da raccogliere,
 - b) le modalità di organizzazione della raccolta es. raccolta porta a porta , raccolta stradale, centri comunali di raccolta);
 - c) le caratteristiche dei contenitori;
 - d) le modalità ed i tempi di conferimento,
 - e) le frequenze di svuotamento dei contenitori.

2) I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti negli appositi contenitori distinti da colori diversi e da specifiche istruzioni scritte.

3) I rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con il divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da altre sostanze al fine di evitare la loro contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e quindi rendere inefficace l'azione di recupero.

Art. 68 – Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde

1) Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione organica umida dei rifiuti urbani domestici.

2) Il compostaggio domestico può avvenire purchè il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle porzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

3) Nel caso di compostaggio domestico effettuato attraverso un composte unifamiliare da 300 lt., questo viene fornito in comodato gratuito al soggetto gestore del servizio. In tal caso l'utente dovrà disporre di una superficie adeguata, quale orto o giardino dove poter utilizzare i prodotti di risulta.

Art. 69– Servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

1) Per evitare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi, specificati all'art. 6, comma 5, nei contenitori c/o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.

2) Il servizio effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale.

In particolare:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita;
- b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso tutte le farmacie e parafarmacie o i distretti sanitari e gli ambulatori medici.

TITOLO IV - ALTRI INTERVENTI IN TEMA DI RIDUZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Art. 70 - Attività volte alla diminuzione dei rifiuti

1. Ai fini della diminuzione della produzione di rifiuti, l'Amministrazione Comunale promuove:

- a) campagne di sensibilizzazione volte ad educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori;
- b) iniziative promozionali, condotte di concerto con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti duraturi in alternativa agli imballaggi a perdere ed ai prodotti usa e getta;
- c) iniziative di sensibilizzazione contro gli sprechi, anche d'intesa con gruppi e associazioni operanti in tal senso;
- d) divulgazione e diffusione dell'uso del compostaggio domestico degli scarti organici anche attraverso un adeguato supporto tecnico di consulenza offerto alla popolazione;
- e) Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, eventualmente in collaborazione con il gestore dei medesimi e tramite gli Uffici Comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità

di conferimento, sulla destinazione delle stesse sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

- f) Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

Art. 71 - Uso di materiale in carta riciclata

1. Ai fini di incrementare e promuovere l'uso di materiale derivante da riciclaggio il Comune, previa verifica delle reali possibilità di utilizzo di carta riciclata nei vari settori, stabilisce i quantitativi annui minimi di carta riciclata da utilizzare presso gli uffici comunali.

Per manifesti, locandine, volantini, opuscoli ed ogni altro materiale cartaceo prodotto od utilizzato per informare i cittadini circa i servizi di gestione dei rifiuti e promuovere la raccolta differenziata, è utilizzato, in prevalenza materiale in carta riciclata.

2. Il Comune promuove inoltre, nella forma e nei modi che andrà a stabilire, l'uso di carta riciclata presso scuole, uffici ed aziende private.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 72 - Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:

- a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo;
- b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
- c) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto.

2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.

3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:

- a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
- b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
- c) Siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

Art. 73 - Tassa per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani alla cui gestione provvede il Comune in regime di privativa, è istituita apposita tassa/tariffa in applicazione delle disposizioni di legge nel tempo vigenti.

2. Il Comune disciplina l'applicazione della tassa suddetta con apposito regolamento.

Art. 74 – Criteri per le agevolazioni e la riduzione della tassa

1. Come criterio generale stabilito per il riconoscimento della riduzione della tassa, sia per utenze domestiche che non, è da considerarsi la comprovata riduzione dei rifiuti. A titolo esemplificativo:

- utilizzo di compostiere
- uso di pannolini ecocompatibili o lavabili
- diminuzione dell'indifferenziato misurata attraverso rilevazioni puntuali
- altre forme di riduzione.

2. Il comune attraverso un sistema di premialità (cumulo di ecopunti) può agevolare con una riduzione percentuale della tassa le utenze che abbiano attivato comportamenti efficaci nella riduzione dei rifiuti o nell'ottimizzazione del servizio di raccolta, attraverso l'uso dei centri di riciclo o come parte attiva nella segnalazione di comportamenti non adeguati.

Art. 75 - Ordinanze con tingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministro della Sanità e al Presidente della Regione, entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4) Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 76– Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia impugnabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Art. 77 – Bonifiche

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono disciplinate dal Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06.

Art. 78 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore statale e regionale, quanto previsto dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, e le ordinanze sindacali in materia.

Art. 79 - Obblighi generali nella gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili

1. Nessuna attività umana sul territorio comunale può dare luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e di materiali.
2. Qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo articolo 30, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria, secondo le procedure di legge.
3. Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti.
4. I proprietari dei terreni oggetto di interventi di rimozione di rifiuti da parte del Comune, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili a titolo di colpa, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area .
5. I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, a titolo di colpa, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

Art. 80 – Controlli

1. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico sanitaria svolta dai competenti servizi delle A.S.L. e della vigilanza ambientale svolta dall'ARTA.
2. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 198 del D.lgs. 152/06.

Art. 81 - Accertamenti

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento o che comunque costituiscono aggressioni e degrado all'ambiente, provvede, per quanto di competenza del comune, il Corpo di Polizia Municipale.
2. Le violazioni del presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

Art. 82 – Sanzioni

1. Il Comune, attraverso gli Organi di Polizia Municipale, effettuerà controlli di competenza in materia di tutela ambientale e, fatte salve le sanzioni di natura penale o amministrativa che detti controlli afferiscano tanto alle disposizioni di Leggi dello Stato o della Regione e alle disposizioni dell'Ente Provinciale, quanto alle disposizioni che sono contenute nei regolamenti comunali ovvero, in ordinanze emesse dai competenti dell'Amministrazione Locale, si stabilisce che:

Il servizio di raccolta rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in vigore e del presente Regolamento.

Avverso i trasgressori sarà applicata, previo accertamento delle infrazioni commesse, la sanzione amministrativa pecuniaria relativa alle seguenti violazioni:

2. Fatte salve le sanzioni previste per l'abbandono di rifiuti dalla normativa nazionale vigente (art 255 e art. 256 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 205/2010 e s.m.) che attualmente prevedono:

- una sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, aumentata fino al doppio nel caso in cui l'abbandono riguardi rifiuti pericolosi;

- la pena dell'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi per la violazione dell'art. 192 commi 1 e 2 del suddetto decreto riguardante l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti da parte di imprese ed enti;

- la pena da 6 mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro nel caso in cui l'abbandono o il deposito incontrollato dei rifiuti da parte di imprese ed enti riguardi rifiuti pericolosi;

e fatte salve le sanzioni contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 27 come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3, che prevede il pagamento da euro 25,00 a euro 500,00, come di seguito riportate.

ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	MINIMA €	MASSIMA €
15 25	1 2	Conferimento in sacchi non chiusi o non adeguati	25,00	150,00
15 25	2 2	Conferimento in giorni diversi rispetto al calendario	25,00	150,00
15 25	2	Conferimento in posizione non corretta	25,00	150,00
15 26	2 3	Mancata riduzione volumetrica dei rifiuti	25,00	100,00
15	4	Mancata pulizia delle aree libere o non edificate	25,00	300,00
15	5	Mancata pulizia delle aree detenute in concessione	25,00	500,00
21		Conferimento improprio nei contenitori stradali monodedicati	25,00	500,00
25	2	Mancato ritiro del mastello dopo lo svuotamento	25,00	150,00
25	2	Introduzione nei sacchi di oggetti tagliente senza le dovute protezioni	25,00	300,00
25	2	Introduzione di liquidi nei sacchi o mastelli	25,00	150,00
25	3	Presenza di rifiuti liberi vicino al sacco o mastello	25,00	300,00
24 26-27-28-30	1	Conferimento improprio nei mastelli o contenitori dedicati alla raccolta differenziata	25,00	500,00
26	3	Conferimento dei rifiuti organici da mense e cucina in sacchetti diversi da quelli biodegradabili	25,00	500,00
34	1.a	Conferimento dei rifiuti ingombranti in assenza di chiamata	25,00	500,00
34	1.b	Conferimento di un quantitativo di rifiuti maggiore	25,00	300,00

		di quello concordato		
34	1.e	Abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico	25,00	500,00
36	1	Abbandono di rifiuti solidi o liquidi su suolo o nelle acque superficiali e/o sotterranee	25,00	500,00
36	2	Immissione di liquidi incendiari nei contenitori o su suolo	25,00	500,00
36	3	Immissione nei contenitori di rifiuti diversi ai quali sono destinati, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi o di rifiuti per i quali è attivo il servizio di raccolta differenziata	25,00	500,00
42	3	Conferimento di rifiuti domestici o assimilati o ingombranti nei cestini stradali	25,00	500,00
46		Mancata pulizia delle aree pubbliche in caso di manifestazioni pubbliche	25,00	500,00
47		Mancata asportazione di escrementi solidi di animali domestici condotti su aree pubbliche	25,00	500,00
48		Mancata pulizia delle aree esterne ai pubblici esercizi	25,00	500,00
49		Mancata pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	25,00	500,00
50	1	Inosservanza dell'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area dopo le operazioni di carico e scarico, trasporto di merci o materiali, vendita di merce in forma ambulante	25,00	500,00
51		Mancata pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico in corrispondenza di cave o cantieri	25,00	500,00
72	1, 2	Violazioni alle disposizioni di cui all'art. 72 commi 1 e 2	25,00	500,00
		Violazione di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00	500,00

3. I soggetti addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento ed all'accertamento delle relative violazioni, sono oltre agli agenti ed agli ufficiali di polizia giudiziaria, gli operatori del soggetto gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, espressamente incaricati.

4. La violazione è accertata mediante processo verbale che contiene elementi essenziali:

- a) data e ora dell'accertamento
- b) generalità e qualifica del verbalizzatore
- c) generalità dell'autore della violazione ed eventuali obbligati in solido
- d) descrizione dettagliata del fatto
- e) indicazione delle norme che si ritengono violate
- f) avvenuta contestazione della violazione ovvero i motivi della mancata contestazione
- g) eventuali dichiarazioni del contravventore
- h) l'importo dovuto
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore
- j) la firma del verbalizzante e del/i soggetto/i cui la violazione viene contestata

Il verbale è sottoscritto per ricevuta del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la contestazione, qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere o di ricevere copia ne viene dato atto in calce.

Se il pagamento non risulta effettuato, sarà trasmesso al Comune l'originale del verbale e la prova della contestazione o motivazione per il successivo seguito.

Saranno applicabili i termini previsti dalla legge 24.1.1981, n. 689 per l'emissione delle conseguenti ordinanze/ingiunzioni.

Art. 83 – Validità del regolamento

1. La validità del presente Regolamento è immediata, a seguito delle approvazioni di legge e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi delle norme vigenti.
2. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani, ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.